



Prot. 169/22/NT.

TRIBUNALE DI PESCARA

PROCURA DELLA REPUBBLICA di PESCARA

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEGLI AFFARI CIVILI

"SETTORE FAMIGLIA E PERSONA"

- Premesso che in date 24.02.2022 e 03.03.2022 presso il Tribunale di Pescara si sono tenute due riunioni aventi ad oggetto la modalità di gestione condivisa delle attività in materia "Civile – settore famiglia e persone" della Procura della Repubblica e del Tribunale.
- Rilevato che con il presente accordo si intende realizzare un percorso virtuoso di relazioni e di comunicazione tra gli uffici della Procura della Repubblica di Pescara, del Tribunale di Pescara e dei Servizi Sociali operanti nel circondario del tribunale per la migliore e più celere gestione delle procedure civili al fine di rendere maggiormente efficace l'attività giurisdizionale a tutela di minori e persone bisognose di misure di protezione, nelle quali è doveroso l'intervento del Pubblico Ministero.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

A) AZIONE DI DECADENZA DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

- 1) Il Presidente del Tribunale, quando riterrà di sollecitare l'intervento del Pubblico Ministero (d'ora in poi anche solo PM) nelle cause di separazione dei coniugi o di divorzio con figli minori per l'eventuale esercizio dell'azione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, avrà cura di fissare l'udienza avanti al Giudice istruttore a distanza di almeno 4 mesi, al fine di consentire gli accertamenti propedeutici all'eventuale ricorso del PM ex art 330 e seguenti c.c.
- 2) La cancelleria trasmetterà l'ordinanza al PM tramite applicativo SICID, applicando l'*alert* dell'urgenza.



- 3) Il PM procederà a svolgere accertamenti per il tramite dei servizi sociali, durante i quali sarà utile il tentativo di ricomposizione del rapporto genitore-figli, chiedendo relazione esaustiva della situazione sociale, economica e familiare.
- 4) Il PM al termine della propria valutazione potrà, mediante CONSOLLE/SICID, depositare il ricorso per la decadenza dalla responsabilità genitoriale o comunicare la decisione di non proporlo, allegando in ogni caso le relazioni dei servizi sociali.
- 5) Il ricorso del PM, che dovrà essere notificato alle parti in causa almeno 20 giorni prima dell'udienza, conterrà l'indicazione della data di udienza in cui verrà trattato, così come fissata dal Presidente del Tribunale nell'ordinanza di cui al punto 1) oppure come rinviata dal giudice istruttore.
- 6) Se la Procura della Repubblica non riuscirà ad ottenere tutte le relazioni necessarie all'adeguata istruzione del ricorso, avrà cura di chiedere al giudice istruttore una nuova data di udienza ad hoc ed il relativo decreto di fissazione dell'udienza sarà notificato dal PM, unitamente al ricorso, alle parti in causa almeno 20 giorni prima dell'udienza.
- 7) Se, a seguito di interlocuzioni tra uffici, il PM accerterà che la causa di separazione o divorzio non risulti più pendente, provvederà a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente per territorio.

B) SEGNALAZIONI PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

- 1) Tutti i Responsabili/Dirigenti Medici delle Unità Operative dei Presidi Ospedalieri di Pescara Penne e Popoli (ASL Pescara), possono presentare la segnalazione per la nomina in via **"urgente e provvisoria"** di Amministratore di Sostegno direttamente al Giudice Tutelare.
La segnalazione deve essere formulata esclusivamente con posta elettronica certificata e mediante la compilazione del MODULO URGENTE AREA SANITARIA (*allegato n.1 al presente protocollo*).
La segnalazione può essere inoltrata giudice tutelare (anziché al Pubblico Ministero) per degenti con gravi patologie e/o infermità, che debbano essere assistiti nelle questioni inerenti alla cura della persona e dei suoi interessi, esclusivamente nei casi in cui sia necessario un consenso per

cure e trattamenti sanitari del degente che l'interessato non sia in grado di esprimere autonomamente.

Inoltre le richieste possono essere formulate solo per atti sanitari cosiddetti salvavita e/o per procedure finalizzate a favorire dimissioni ospedaliere complesse.

All'istanza si avrà cura di allegare:

- una sintetica relazione clinica del paziente, corredata, ove possibile, del referto psichiatrico;
- una sintetica relazione sociale del beneficiando contenente l'elenco dei parenti fino al 4° grado con dati anagrafici completi e numeri di utenze telefoniche e/o indirizzi p.e.c. o p.e.o., se conosciuti, - con allegazione di eventuali dichiarazioni dei medesimi parenti di adesione alla richiesta di nomina di amministratore di sostegno per il degente (anche con specifico riferimento alla scelta di un determinato amministratore di sostegno), come da *allegato n.2* al presente Protocollo - nonché indicazioni su disponibilità (o non disponibilità) ad accettare la carica di amministratore di sostegno da parte di eventuali familiari o persone vicine al beneficiando;
- copia di documento di identità del beneficiando;
- copia di documento di identità di eventuale persona disponibile ad essere nominata AdS.

La segnalazione per la nomina in via "urgente e provvisoria" di Amministratore di Sostegno deve essere firmata e timbrata dal Responsabili/Dirigente Medico dell'Unità Operativa richiedente e va indirizzata al seguente indirizzo p.e.c. del Tribunale:

volgiurisdizione.tribunale.pescara@giustiziacert.it

Il Giudice Tutelare nominerà di regola un amministratore di sostegno provvisorio e disporrà la notifica dell'istanza e del decreto di fissazione di udienza agli interessati (beneficiando e prossimi congiunti) di regola mediante la polizia municipale ai sensi dell'art.344 comma 2 c.c..

Sarà omessa la notifica ai parenti del beneficiando che abbiano sottoscritto una dichiarazione di adesione alla richiesta di nomina di amministratore di sostegno per il degente.

2) In **tutti gli altri casi** i Servizi sanitari e sociali trasmettono alla Procura della Repubblica all'indirizzo p.e.o.

ufficioaffaricivili.procura.pescara@giustizia.it

la segnalazione delle condizioni del beneficiando, redatta secondo il **prospetto allegato al presente protocollo** (*allegato n.3*), che dovrà essere correlato obbligatoriamente di:

- relazione sulla condizione sociale/economica/sanitaria del beneficiando;
- certificati o relazioni mediche;
- elenco dei parenti fino al 4° grado con dati anagrafici completi e numeri di utenze telefoniche e/o indirizzi p.e.c. o p.e.o., nonché dichiarazioni dei medesimi di adesione alla richiesta di nomina di amministratore di sostegno (anche con specifico riferimento alla scelta di un determinato amministratore di sostegno), come da *allegato n.2* al presente Protocollo;
- dichiarazione di disponibilità o di non disponibilità ad accettare la carica di amministratore di sostegno da parte di eventuali familiari o persone vicine al beneficiando;
- copia di documento di identità del beneficiando;
- copia di documento di identità di eventuale persona disponibile ad essere nominata AdS.

- a) La Procura della Repubblica, se riterrà sussistenti i requisiti minimi di legge ed esaustiva l'informazione resa dai Servizi sanitari e sociali, proporrà al Giudice Tutelare ricorso per l'apertura di una misura di protezione ai sensi degli artt. 404 cc e seguenti;
- b) Il Giudice Tutelare, al fine di assicurare la pronta tutela dell'interessato, nominerà di regola un amministratore di sostegno provvisorio, provvedendo, poi, a fissare l'udienza per l'inizio dell'istruttoria a distanza di almeno 45 giorni, assegnando al PM termine di almeno 30 giorni per le notifiche del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza;
- c) Sarà omessa la notifica ai parenti del beneficiando che abbiano sottoscritto una dichiarazione di adesione alla richiesta di nomina di amministratore di sostegno.

Il Tribunale e la Procura della Repubblica renderanno disponibili sui rispettivi siti web i moduli di istanze per apertura di amministrazioni di sostegno.

C) TRASMISSIONE OBBLIGATORIA DI PROVVEDIMENTI AL GIUDICE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 64-BIS CPP.

- 1) Il PM titolare delle indagini di un fascicolo procedimentale per i delitti di cui agli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies,

612 bis, 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577 primo comma numero 1, e secondo comma del codice penale (o la polizia giudiziaria delegata, all'atto del verbale di sommarie informazioni della persona offesa), accerta preliminarmente se vi siano pendenti procedimenti di separazione personale dei coniugi o cause relative ai figli minori o all'esercizio della responsabilità genitoriale e presso quale sede di tribunale pendano, avendo cura di evidenziare il numero di registro generale, ove conosciuto dalla parte.

- 2) Il PM, dopo l'esecuzione dell'ordinanza di applicazione di una misura cautelare o della sua sostituzione o revoca e/o all'emissione dell'avviso di conclusione indagini preliminari emessi in relazione ai suddetti delitti e nei confronti di una delle parti in causa di cui al punto 1), dispone la trasmissione dell'atto di cui sopra al Procuratore Aggiunto, coordinatore del Gruppo, **per il tramite Ufficio Affari Civili**
- 3) Sono individuati, al momento, quali referenti per la Procura della Repubblica, il funzionario dr.ssa Clelia Delle Curti, e per il Tribunale Civile, il funzionario dr.ssa Lorella Di Baldassarre, che attraverso una formale richiesta via mail ordinaria individuano il numero del procedimento civile e il relativo stato oppure l'assenza dello stesso presso il Tribunale di Pescara.
- 4) Nel caso di riscontro positivo circa la pendenza di uno dei predetti procedimenti, il Procuratore Aggiunto o comunque il delegato per gli affari civili chiederà l'apertura di visibilità del fascicolo per il tramite dell'applicazione Consolle PM e del SICID e trasmetterà telematicamente al giudice civile procedente l'ordinanza di applicazione, modifica o revoca di misura cautelare e/o l'avviso di conclusione indagini.

Le parti riservano di concordare le successive modifiche del presente Protocollo che dovessero rendersi in futuro necessarie.

Pescara 11 marzo 2022


Il Presidente del Tribunale

dr. Angelo Mariano Bozza




Il Presidente della sezione civile

dr. Carmine Di Fulvio



Il Procuratore della Repubblica

dr. Giuseppe Benelli



Il Procuratore aggiunto della Repubblica

dr.ssa Anna Rita Mantini

